



COMUNE DI REFRONTOLO

Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione n. 24

Data 27-09-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - STATO DI ATTUAZIONE.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisette** del mese di **settembre** alle ore **20:30** a seguito di inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Collodel Loredana	P	Foltran Cristina	P
Bernardi Luca	A	Della Colletta Mirko	P
Cadamuro Elisabetta	P	Collodel Roberto	P
Tittonel Fabio	P	Canal Mauro	P
Antoniazzi Nicola	A	De Stefani Roberto	P
Teo Barbara	P		
(P)resenti n. 9. (A)ssenti n. 2			

Assiste il **Segretario Comunale** Comunale **Cammilleri Rosario**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Collodel Loredana**, nella sua qualità di **Sindaco** e, dichiarata aperta la seduta, ed espone l'oggetto all'ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Per la trattazione del punto il Sindaco Presidente passa la parola all'Assessore avv. Elisabetta Cadamuro.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa dell'Assessore avv. Elisabetta Cadamuro, integralmente riportata a verbale;

RICHIAMATO l'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, che dispone:

“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.”

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175”* con la quale si è provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni possedute

alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da mantenere senza interventi di razionalizzazione e quelle da assoggettare ad interventi di razionalizzazione;

DATO ATTO che alla predetta deliberazione è stato allegato il modello standard dell'atto di ricognizione e le relative schede, in conformità alle linee di indirizzo della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19 del 19.07.2017, oltre ad un piano descrittivo di revisione straordinaria delle società partecipate;

RICORDATO che, in sede di revisione straordinaria:

- si è ritenuta strategica la partecipazione in Asco Holding spa, ma si è rilevato che la stessa risulta priva del requisito di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016 T.U.S.P.P. in quanto non gestisce un servizio di interesse generale come definito dall'art. 2, lettera h) del medesimo T.U.S.P.P. ed è priva del requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 175/2016 essendo priva di dipendenti;
- si è ritenuto di disporre la fusione di Asco Holding con altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P., previo approfondimento di tutte le sue componenti e risvolti, con particolare riferimento alla valutazione economico-finanziaria e patrimoniale della società, da individuare tramite la redazione di un progetto di fusione che illustri analiticamente le ipotesi possibili e fornisca tutti gli elementi e documenti necessari per l'adozione degli appropriati provvedimenti;
- in ultima istanza, è stata prevista l'alienazione della partecipazione con modalità tali da garantire l'efficace utilizzo delle risorse e l'equilibrio di bilancio dell'Ente, nell'ambito in particolare delle disposizioni in materia di finanza pubblica;

ATTESO che, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (comunicazione del 24.10.2017 - prot. n. 8436) e successivamente inoltrato alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;

RILEVATO lo stato di attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni, con specifico riferimento alla Asco Holding s.p.a., come di seguito riassunto:

- il progetto di fusione con un'altra società in possesso di tutti i requisiti del T.U.S.P.P. non ha ad oggi trovato riscontro nelle decisioni assembleari societarie;
- in data 08.06.2018 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato di convocare un'assemblea straordinaria per il giorno 20 luglio 2018, in prima convocazione, e per il giorno 23 luglio 2018, in seconda convocazione, per proporre l'adozione di alcune modifiche al vigente Statuto, volte anche ad allineare la società alle attuali previsioni normative;
- con deliberazione n. 11 del 12.07.2018 avente ad oggetto "*Asco Holding Spa.. Approvazione modifiche statutarie*", il Consiglio Comunale di Refrontolo ha approvato le modifiche allo statuto della partecipata e ha dato mandato al Sindaco, o al Vice Sindaco in caso di sua assenza, di presenziare all'Assemblea dei Soci di Asco Holding Spa, per apportare le modifiche allo Statuto riportate nell'allegato sub A) alla deliberazione stessa;
- nell'assemblea straordinaria di Asco Holding S.p.a., tenutasi in seconda convocazione il giorno 23 luglio 2018, le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione sono state approvate con voto favorevole della maggioranza dei votanti, e quindi, come stabilito dal Consiglio Comunale, il Comune di Refrontolo ha concorso all'adozione della deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie;

RILEVATO che, contestualmente alla modifica statutaria, veniva previsto che:

- i soci di Asco Holding che non avessero concorso all'adozione della deliberazione assembleare di approvazione del nuovo statuto avrebbero potuto esercitare il diritto di recesso ai sensi del codice civile, per tutte o parte delle proprie azioni, entro il quindicesimo giorno successivo all'iscrizione della delibera assembleare nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria e artigianato di Treviso-Belluno;
- la delibera di approvazione del nuovo statuto si intendeva revocata qualora il diritto di recesso venisse esercitato oltre la soglia del 38,48% del capitale della società oppure in caso di mancata approvazione della distribuzione del dividendo straordinario da parte dell'assemblea di Ascopiave;

DATO ATTO che:

- con nota del 27.07.2018, pervenuta al prot. comunale n. 6467 del 30.07.2018, F2i - Fondi Italiani per le infrastrutture SGR ha presentato agli azionisti Asco Holding S.p.A. una proposta di progetto di investimento in Asco Holding e Ascopiave;
- con comunicato stampa del 01.08.2018 (trasmesso per conoscenza da Asco Holding il 02.08.2018), F2i ha confermato la propria manifestazione di interesse per l'acquisizione di azioni Asco Holding ad un prezzo per azione superiore al valore di recesso definito dall'Assemblea della società in data 23 luglio u.s.;

VISTO l'esito definitivo dell'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di cui sopra, come esposto dalla società nella comunicazione ricevuta al prot. n. 7511 del 6 settembre 2018, e preso atto che:

- il diritto di recesso è stato esercitato per complessive n. 41.945.221 azioni, corrispondenti a un controvalore di € 157.294.578,75 e al 29,96% del capitale sociale;
- di tale importo, per il 15,78% è stata chiesta la liquidazione delle quote recedute e per il 14,18% è stata chiesta l'attribuzione di quote della controllata Asco Piave S.p.a.;
- per n. 27.937.786 azioni i soci recedenti hanno contestato il valore di liquidazione fissato in € 3,75 per azione;

DATO QUINDI ATTO che il valore di liquidazione sopra indicato è stato accettato dai soci recedenti per n. 14.007.435 azioni;

VISTO l'avviso di offerta in opzione di n. 14.007.435 azioni di Asco Holding S.p.A. ai sensi dell'art. 2437-quater, commi 1 e 2, del codice civile, depositato dalla società presso il competente Registro delle Imprese in data 06/09/2018 e considerato che il Comune di Refrontolo ha la facoltà di esercitare detta opzione;

DATO ATTO che il Comune di Refrontolo possiede n. 3.084.088 azioni di Asco Holding e potrebbe quindi esercitare l'opzione su n. 440.571 azioni (applicando il rapporto di opzione pari a 0,1428531597 per ciascuna azione posseduta), per una spesa complessiva di € 1.652.141,25 (al prezzo di offerta unitario di € 3,75 corrispondente al valore di liquidazione);

VALUTATO che non sussistano i presupposti per l'esercizio del diritto di opzione, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria dell'operazione per il bilancio comunale;

RITENUTO pertanto di rinunciare all'esercizio del diritto di opzione sulle azioni recedute;

PRECISATO, altresì, che il contesto societario risulta ancora fortemente instabile a causa dell'annullamento delle deliberazioni di numerosi comuni trevigiani da parte del TAR Veneto in merito alle decisioni assunte nei Piani di Razionalizzazione per la società Asco holding e della denuncia al Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa - ex art. 2409 c.c. e

art. 13, comma 1. del D.Lgs. n. 175/2016 per gravi irregolarità nella gestione compiute dal Consiglio di Amministrazione della società Asco Holding s.p.A. da parte di diversi comuni trevigiani;

DATO ATTO che, tra le azioni di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 19/2017, in caso di mancata fusione con altra società avente i requisiti previsti dal T.U.S.P.P., si è prevista l'alienazione della partecipazione in Asco Holding S.p.a., che sia compatibile con un efficace utilizzo delle risorse nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica vigenti nel tempo;

CONSIDERATO che tra le modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria della società del 23.07.2018, allo stato attuale pienamente efficaci, vi è quella limitativa della circolazione delle azioni per 24 mesi, prevista dall'art. 12 (periodo di lock-up);

CONSIDERATO quindi che, allo stato attuale, non vi è sufficiente chiarezza e non sussistono le condizioni per concludere le azioni di razionalizzazione approvate con deliberazione consiliare n. 19/2017;

ATTESO, comunque, che è intenzione di questa amministrazione comunale confermare la partecipazione strategica in Asco Holding Spa, confermando altresì l'azione di razionalizzazione decisa con la deliberazione di revisione straordinaria di C.C. n. 19/2017, avvalendosi solo in ultima istanza della ipotesi residuale di alienazione delle quote e ritenuto quindi di rinviare ogni ulteriore decisione in merito alla suddetta partecipazione della quale si darà conto nel provvedimento di revisione ordinaria da assumersi entro il 31.12.2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

UDITA la discussione intervenuta sull'argomento, integralmente riportata a verbale;

Consiglieri presenti al momento della votazione: n. 9

Con voti espressi in forma palese:

- favorevoli n. 9
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

DELIBERA

1. di dare atto delle premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di dare atto che lo stato di attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.09.2017, risulta quello descritto in premessa;
3. di dare atto altresì che il Comune di Refrontolo non intende esercitare il diritto di opzione sulle azioni in offerta, secondo quanto espresso in premessa;

4. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suesesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000:

Consiglieri presenti al momento della votazione: n. 9

Con voti espressi in forma palese:

- favorevoli n. 9
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 - STATO DI ATTUAZIONE.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole**

Refrontolo, 25-09-2018

Il Responsabile del Servizio ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Ferracin Fabio

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: **Favorevole**

Refrontolo, 25-09-2018

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Ferracin Fabio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Collodel Loredana

Il Segretario Comunale
f.to Cammilleri Rosario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Refrontolo, 23-10-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa

E' DIVENUTA ESECUTIVA il 03-11-2018

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Refrontolo, 05-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Refrontolo, 07-11-2018

L'ADDETTO INCARICATO
Marta Lucchetta



Marta Lucchetta